



**AFFIDAMENTI DIRETTI E PROCEDURE DI AFFIDAMENTO  
DOPO LA CONVERSIONE DEL DECRETO SEMPLIFICAZIONE NELLA  
LEGGE 11 SETTEMBRE 2020, N.120**

**Ing. Loris Pierbattista**

**30 Settembre 2020**

## La conversione in legge del Decreto «Semplificazioni»

**Legge 11 settembre 2020, n. 120**

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni)**

**(G.U. n. 228 del 14 settembre 2020)**

## La conversione in legge del Decreto «Semplificazioni»

**Art. 1, co. 1, D.L. 76/2020: «Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19...»**

**Art. 1, co. 5-ter D.L. 76/2020: «Al fine di incentivare e semplificare l'accesso delle microimprese, piccole e medie imprese, come definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, alla liquidità per far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento dell'emergenza sanitaria globale da COVID-19,...»**

# La conversione in legge del Decreto «Semplificazioni»

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL DECRETO

Il superamento delle ricadute economiche negative, riconducibili, in via diretta e non, agli effetti connessi alle misure assunte al fine di prevenire e contenere l'emergenza pandemica da COVID-19 **impone l'adozione di mirate cautele volte a sventare il rischio di possibili infiltrazioni e condizionamenti della criminalità organizzata nel circuito dell'economia legale.**

La situazione emergenziale richiede, da un lato, la necessità di individuare **strumenti di accelerazione delle procedure pendenti** e, dall'altro, di **rafforzare i presidi di legalità.**

## La conversione in legge del Decreto «Semplificazioni»

**Art. 4, co. 1:** «La mancata stipulazione del contratto nel termine previsto deve essere motivata con specifico riferimento all'interesse della stazione appaltante e a quello nazionale alla sollecita esecuzione del contratto e viene valutata ai fini della responsabilità erariale e disciplinare del dirigente preposto. Non costituisce giustificazione adeguata per la mancata stipulazione del contratto nel termine previsto, salvo quanto previsto dai commi 9 e 11, la pendenza di un ricorso giurisdizionale, nel cui ambito non sia stata disposta o inibita la stipulazione del contratto. Le stazioni appaltanti hanno facoltà di stipulare contratti di assicurazione della propria responsabilità civile derivante dalla conclusione del contratto e dalla prosecuzione o sospensione della sua esecuzione».

**Art. 5, co. 1:** «Fino al 31 dicembre 2021, in deroga all'articolo 107 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la **sospensione**, volontaria o coattiva, dell'esecuzione di lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del medesimo Decreto Legislativo, anche se già iniziati, può avvenire, **esclusivamente, per il tempo strettamente necessario al loro superamento, per le seguenti ragioni: .....**»

**Art. 8, co. 6-bis:** «In considerazione dell'emergenza sanitaria da COVID-19 e delle conseguenti esigenze di accelerazione dell'iter autorizzativo di grandi opere infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale, aventi impatto sull'ambiente, sulle città o sull'assetto del territorio, sino al 31 dicembre 2023, su richiesta delle amministrazioni aggiudicatrici, le regioni, ove ritengano le suddette opere di particolare interesse pubblico e rilevanza sociale, previo parere favorevole della maggioranza delle amministrazioni provinciali e comunali interessate, possono autorizzare la deroga alla procedura di dibattito pubblico ....»

# La conversione in legge del Decreto «Semplificazioni»

## ▪ Procedure sotto-soglia (fino al 31.12.2021)

- Affidamenti diretti per lavori infra 150.000 euro (obbligo di conclusione entro 2 mesi);
- affidamenti diretti per servizi e forniture, inclusi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, infra 75.000 euro (obbligo di conclusione entro 2 mesi);
- procedure negoziate previa consultazione di operatori economici da 75.000 euro fino alla s.r.c. per servizi e forniture e da 150.000 euro alla fino alla s.r.c. per i lavori (obbligo di conclusione entro 4 mesi);
- esenzione garanzia provvisoria;
- in caso di procedura che prevede un confronto concorrenziale equipollenza tra criteri di aggiudicazione fatto salvo quanto previsto dall'art. 95, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 ;
- deroga alla disciplina di cui all'art. 97, co. 8 del D.Lgs. 50/2016 (esclusione automatica delle offerte anomale.

## ▪ Procedure sopra-soglia (fino al 31.12.2021)

- Obbligo di conclusione delle procedure entro sei mesi dall'atto di avvio;
- Individuazione delle procedure «ordinarie» ammesse e dei termini procedurali delle stesse;
- individuazione dei presupposti legittimanti per l'affidamento della procedura negoziata di cui all'articolo 63 del d.lgs. n. 50 del 2016 in deroga alle procedure «ordinarie»;
- procedura «in deroga» alle norme del d.lgs. 50/2016 in alcuni settori (edilizia scolastica, universitaria, sanitaria, giudiziaria e penitenziaria, delle infrastrutture per attività di ricerca scientifica e per la sicurezza pubblica, dei trasporti e delle infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali, lacuali e idriche, etc.)

# La conversione in legge del Decreto «Semplificazioni»

## Ulteriori disposizioni nel regime transitorio (fino al 31.12.2021)

- Sempre consentita consegna anticipata ed esecuzione in via d'urgenza
- Principio della stretta necessità del sopralluogo «a pena di esclusione»
- Possibilità di avviare le procedure anche per contratti non previsti negli atti di programmazione (con obbligo di aggiornamento entro il 15 ottobre 2020).

## Per opere di importo sopra soglia

- Regime speciale per la sospensione dell'esecuzione
- Obbligo di costituzione Collegio consultivo tecnico
- Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche

# La conversione in legge del Decreto «Semplificazioni»

## Principali modifiche al D.Lgs. 50/2016 (Codice dei cc.pp.) – Art. 8, comma 5 D.L. 76/2020:

- Art. 30, co. 8: «applicabilità anche **alle forme di coinvolgimento** degli enti del Terzo settore previste dal titolo VII del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 della l 241/1990 e del c.c. alla stipula del contratto e alla fase esecutiva»;
- Art. 36, co. 1 «clausola sociale obbligatoria anche nel sottosoglia»;
- Art. 36, co. 2, lett. a): non obbligatorietà della pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento;
- Art. 38: modifica al regime della qualificazione delle centrali dicommittenza;
- Art. 46, co. 1, lett. a): si amplia la categoria dei prestatori di servizi di ingegneria e architettura (archeologi professionisti, singoli e associati, e delle società da essi costituite);
- Art. 48, co. 7: Obbligo per i consorzi designati di cooperative e imprese artigiane di indicare i consorziati per i quali concorre
- Art. 59, co. 1 e Art. 140: rinvio al Codice del Terzo settore e in particolare ai rapporti con gli Enti Pubblici;
- Art. 80, co. 4: possibilità di esclusione anche per violazioni «gravi» agli obblighi contributivi e fiscali non definitivamente accertati;
- Art. 83, co. 5bis: adeguatezza della copertura assicurativa quale requisito speciale;
- Art. 183, co. 15: incentivazione *project financing* con prelazione, esteso anche a interventi previsti negli strumenti di programmazione.



# La conversione in legge del Decreto «Semplificazioni»

## Art. 8. D.L. 76/2020 Altre disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici

**Comma 6:** Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano alle procedure i cui **bandi o avvisi**, con i quali si indice una gara, sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente Decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, **non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi**

## Proroga al 31 dicembre 2021 di norme del Decreto «Sblocca-cantieri»

- Sospensione divieto appalto integrato;
- Sospensione obbligo di ricorso alla CUC per i Comuni non capoluogo;
- Sospensione Albo nazionale componenti commissioni giudicatrici;
- Proroga della facoltà di prevedere l'inversione procedimentale di cui all'art. 133 co. 8 del Codice.

# Il Decreto «Semplificazioni» - Le procedure sotto-soglia

Legge 11 settembre 2020, n. 120

## TITOLO I

### SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI ED EDILIZIA

#### Capo I

#### SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI

#### Art. 1 - Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia

1. Al fine di **incentivare gli investimenti pubblici** nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di **far fronte alle ricadute economiche negative** a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, in **deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,**

- **La deroga è limitata alle procedure previste dal comma 2 dell'art. 36 e alla procedura di cui all'art. 157, comma 2 del D.Lgs. 50/2016.**

# Il Decreto «Semplificazioni» - Le procedure sotto-soglia

## Art. 36 D.Lgs. 50/2016 (Contratti sotto-soglia)

2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: ....

## Art. 157 D.Lgs. 50/2016 (Altri incarichi di progettazione e connessi)

2. Gli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di direzione dell'esecuzione, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo di **importo pari o superiore a 40.000 e inferiore a 100.000 euro possono essere affidati dalle stazioni appaltanti a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura prevista dall'articolo 36, comma 2, lettera b)**; l'invito è rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono in tale numero aspiranti idonei nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti. Gli incarichi di importo pari o superiore a 100.000 euro sono affidati secondo le modalità di cui alla Parte II, Titoli III e IV del presente Codice.

# Il Decreto «Semplificazioni» - Le procedure sotto-soglia

- Non è prevista alcuna deroga al comma 1 dell'art. 36 D.Lgs. 50/2016

## Art. 36 D.Lgs. 50/2016 (Contratti sotto-soglia)

1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei **principi di cui agli articoli 30, co. 1, 34 e 42**, nonché del rispetto del **principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti** e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di **partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese**.

**Lestazioni appaltanti applicano le disposizioni di cui all'articolo 50**

*(comma così modificato dall'art. 8, comma 5, lettera 0a-bis), della legge n. 120 del 2020)*

# Il Decreto «Semplificazioni» - Le procedure sotto-soglia

## Art. 30 D.Lgs. 50/2016 (Principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni)

1. L'affidamento e l'esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni ai sensi del presente Codice garantisce la qualità delle prestazioni e si svolge nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza. Nell'affidamento degli appalti e delle concessioni, le stazioni appaltanti rispettano, altresì, i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità con le modalità indicate nel presente Codice. Il principio di economicità può essere subordinato, nei limiti in cui è espressamente consentito dalle norme vigenti e dal presente Codice, ai criteri, previsti nel bando, ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute, dell'ambiente, del patrimonio culturale e alla promozione dello sviluppo sostenibile, anche dal punto di vista energetico.

# Il Decreto «Semplificazioni» - Le procedure sotto-soglia

- Non è prevista alcuna deroga al comma 7 dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016

## Art. 36 D.Lgs. 50/2016 (Contratti sotto soglia)

7. Con il **Regolamento** di cui all'articolo 216, co. 27-octies, sono stabilite le modalità relative alle procedure di cui al presente articolo, alle indagini di mercato, nonché per la formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici. Nel predetto regolamento sono anche indicate specifiche modalità di rotazione degli inviti e degli affidamenti e di attuazione delle verifiche sull'affidatario scelto senza svolgimento di procedura negoziata. **Fino alla data di entrata in vigore del Regolamento di cui all'articolo 216, co. 27-octies, si applica la disposizione transitoria ivi prevista.**

# Il Decreto «Semplificazioni» - Le procedure sotto-soglia

## Art. 216 D.Lgs. 50/2016 (Disposizioni transitorie e di coordinamento)

**27-octies.** Nelle more dell'adozione, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell'art. 17, co. 1, lettere a) e b), della Legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, **di un Regolamento unico** recante disposizioni di esecuzione, attuazione e integrazione del presente Codice, **le Linee guida** e i Decreti adottati in attuazione delle previgenti disposizioni di cui agli artt. 24, co. 2, 31, co. 5, 36, co. 7, 89, co. 11, 111, commi 1 e 2, 146, co. 4, 147, commi 1 e 2 e 150, co. 2, **rimangono in vigore o restano efficaci fino alla data di entrata in vigore del Regolamento di cui al presente comma, in quanto compatibili con il presente Codice** e non oggetto delle procedure di infrazione nn. 2017/2090 e 2018/2273.

# Il Decreto «Semplificazioni» - Le procedure sotto-soglia – Linee guida ANAC n. 4

## Sommario

|   |    |
|---|----|
| 1. Oggetto e ambito di applicazione .....   | 3  |
| 2. Il valore stimato dell'appalto .....   | 4  |
| ➔ 3. Principi comuni .....  | 5  |
| ➔ 4. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro.....   | 7  |
| 4.1 L'avvio della procedura.....  | 7  |
| ➔ 4.2 I requisiti generali e speciali .....   | 8  |
| 4.3 I criteri di selezione, la scelta del contraente e l'obbligo di motivazione .....   | 10 |
| 4.4 La stipula del contratto .....  | 11 |
| 5. La procedura negoziata per l'affidamento di contratti di lavori di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore a 150.000,00 euro e per l'affidamento di contratti di servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'articolo 35..... | 11 |
| ➔ 5.1 L'indagine di mercato e l'elenco degli operatori economici.....   | 11 |
| 5.2 Il confronto competitivo .....  | 14 |
| 5.3 La stipula del contratto .....  | 16 |
| 6. La procedura negoziata per l'affidamento di contratti di lavori di importo pari o superiore a euro 150.000,00 euro e inferiore a 1.000.000,00 euro .....   | 16 |
| 7. Entrata in vigore .....  | 17 |



# Il Decreto «Semplificazioni» - Il quadro normativo per le procedure sotto-soglia

- **DECRETO LEGGE n. 76/2020 convertito con l. 120/2020**
- **CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI** (art. 36 e le ulteriori disposizioni richiamate e applicabili)
- **SPENDING REVIEW** (norme fatte espressamente salve dall'art. 37 del Codice)
- **LINEE GUIDA ANAC n. 4/2016** (applicabili con i necessari adattamenti)
- **EVENTUALI REGOLAMENTI o LINEE GUIDA INTERNE** (applicabili ove compatibili con le nuove procedure)
- **PIANO INTERNO ANTICORRUZIONE** (applicabili ove compatibili con le nuove procedure)

# Il Decreto «Semplificazioni» - Il regime temporale della deroga

## Art. 1

**Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia**

1. « ....in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021. In tali casi, ...»

**L'atto di avvio del procedimento è il primo atto a rilevanza esterna:**

- Determina a contrarre (decreto, delibera del C.d.A., dell'Amministratore unico, altro atto del Dirigente etc.);
- determina unica semplificata (art. 32, co. 2, ultimo periodo, del Codice);
- avviso di indagine di mercato o invio della richiesta di preventivo (fase propedeutica alla determina unica semplificata).

# Il Decreto «Semplificazioni» - Il regime temporale della deroga

## Art. 12. Modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 241

1. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241 sono apportate le seguenti modificazioni:

(...)

a) all'articolo 2:

1) dopo il comma 4, è inserito il seguente: «*4-bis. ...*»

4-bis. Le pubbliche amministrazioni misurano e pubblicano nel proprio sito internet istituzionale, nella sezione “Amministrazione trasparente”, **i tempi effettivi di conclusione dei procedimenti amministrativi di maggiore impatto** per i cittadini e **per le imprese**, comparandoli con i termini previsti dalla normativa vigente. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, previa intesa in Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti modalità e criteri di misurazione dei tempi effettivi di conclusione dei procedimenti, nonché le ulteriori modalità di pubblicazione di cui al primo periodo.

# Il Decreto «Semplificazioni» - Il regime temporale della deroga

## Quesito

Se ho adottato la determina a contrarre per un affidamento di servizi pari a € 80.000,00 (> dell'importo pari a € 75.000,00 previsto in fase di conversione) in data 13 settembre 2020 posso procedere comunque all'affidamento diretto?

# Il Decreto «Semplificazioni» - I termini per la conclusione delle procedure

## Art. 1

Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia

1. (...) In tali casi, salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, l'aggiudicazione (nda: in caso di schema concorrenziale in senso stretto) o l'individuazione definitiva del contraente (nda: in caso di affidamento diretto) avviene entro il termine di due mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento, augmentati a quattro mesi nei casi di cui al comma 2, lett. b) ....

- Con l'individuazione definitiva del contraente non abbiamo un'aggiudicazione in senso tecnico (es: determina unica a contrattare in caso di affidamento diretto);
- quando parliamo di aggiudicazione ci riferiamo alla determina di aggiudicazione nelle procedure negoziate (o nelle procedure ordinarie per esempio nel soprasoglia).

## Il Decreto «Semplificazioni» - I termini per la conclusione delle procedure

**Con riferimento ai tempi di conclusione delle procedure l'aggiudicazione deve essere anche efficace**

Se pensiamo all'affidamento diretto e all'individuazione definitiva del concorrente affidatario diretto esso deve essere già stato verificato in ordine al possesso dei requisiti (*vedi anche par. 4.2 Linee guida ANAC n. 4 I requisiti generali e speciali con riferimento alle diverse fasce di importo contrattuale*):

**ART. 32, comma 2 – D.Lgs. 50/2016** – « 2. .... la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, **il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale**, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti».

La tesi di coloro che ritengono che la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario debba essere conclusa positivamente si fonda anche sulla considerazione che diversamente opinando potrebbe capitare una situazione del genere:

*Adotto aggiudicazione >> faccio la verifica >> esito negativo della verifica >> scorrimento in graduatoria >> nuova aggiudicazione >> nuovo stand still >> nuove verifiche (dilatazione dei tempi)*

# Il Decreto «Semplificazioni» - Mancato rispetto dei termini

## Art.1

Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia

1. ... Il mancato rispetto dei termini di cui al secondo periodo, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso **possono essere valutati ai fini della responsabilità del responsabile unico del procedimento per danno erariale** e, qualora imputabili all'operatore economico, costituiscono causa esclusione dell'operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto.

# Il Decreto «Semplificazioni» - la responsabilità erariale nel regime transitorio

## Art. 21, D.L. 76/2020 - Responsabilità erariale

1. All'articolo 1, comma 1, della Legge 14 gennaio 1994, n. 20 (*nda: Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti*), dopo il primo periodo è inserito il seguente: “La prova del dolo richiede la dimostrazione della volontà dell'evento dannoso”.
2. Limitatamente ai fatti commessi dalla data di entrata in vigore del presente Decreto e fino al 31 dicembre 2021, la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica per l'azione di responsabilità di cui all'articolo 1 della Legge 14 gennaio 1994, n. 20, è limitata ai casi in cui la produzione del danno conseguente alla condotta del soggetto agente è da lui dolosamente voluta. La limitazione di responsabilità prevista dal primo periodo non si applica per i danni cagionati da omissione o inerzia del soggetto agente .



# Il Decreto «Semplificazioni» - Le procedure sotto-soglia

## Art. 1- Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia

2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità:
  - a) **affidamento diretto** per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro;

## Il Decreto «Semplificazioni» - Le procedure sotto-soglia

- b) **procedura negoziata**, senza bando, di cui **all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016** , previa consultazione:
- di **almeno cinque operatori** economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 75.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro,
  - ovvero di **almeno dieci operatori** per lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a un milione di euro,
  - ovvero di **almeno quindici operatori** per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016.

# Il Decreto «Semplificazioni» - Procedure negoziate sotto-soglia – Avvisi di trasparenza

N.B.: (art.2, co. 2, lett. b) d.l. 76/2020) Le stazioni appaltanti danno evidenza dell'avvio delle procedure negoziate di cui alla presente lettera tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet istituzionali.

N.B.: (art.2, co. 2, lett. b) d.l. 76/2020) L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, la cui pubblicazione nel caso di cui alla lettera a) non è obbligatoria per affidamenti inferiori ad euro 40.000, contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati.

# Il Decreto «Semplificazioni» - il tema dell'obbligatorietà delle nuove procedure sotto-soglia

## Art. 1

### Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia

1. Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, **si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, ...**
  
1. Fermo quanto previsto dagli artt. 37 e 38 del D.lgs. n. 50/2016, le stazioni appaltanti **procedono** all'affidamento .... **secondo le seguenti modalità:**

- *Nella relazione illustrativa si sottolinea come nel D.L. semplificazioni si prevedano **solo due** modalità di affidamento.*

# Il Decreto «Semplificazioni» - il tema dell'obbligatorietà delle nuove procedure sotto-soglia

- Nel D.L. non si fanno più salve le procedure ordinarie nel sotto-soglia:

(Diversamente da art. 36, co. 2 D.Lgs. 50/2016:


«2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e **salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie**, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:...).

- Nel regime transitorio, le due tipologie di procedure in deroga rappresentano le modalità ordinarie.
- In caso di affidamento diretto il rispetto del principio di economicità si può anche garantire con indagini esplorative, consultazione di listini o cataloghi di mercati elettronici, acquisizione di informazioni da internet o da altre Amministrazioni senza che sia necessario uno schema concorrenziale.

## Il Decreto «Semplificazioni» - il tema dell'obbligatorietà delle nuove procedure sotto-soglia

- Sebbene l'art. 2 del D.L. non abbia fatto salva la facoltà di cui all'art. 36, co. 2 del Codice, la perdurante applicabilità dei principi di cui al comma 1 dell'art. 30 induce a ritenere che **il regime in deroga non abbia privato le stazioni appaltanti della possibilità di ricorrere a soluzioni aperte alla più ampia concorrenza** qualora appaiano le più idonee a soddisfare il proprio fabbisogno, previa adeguata motivazione e ferma restando la necessità di evitare un inutile aggravamento del procedimento (Fonte: ANAC – Esame e commento degli articoli del D.L. 16 luglio 2020, n. 76);
- all'art. 1, comma 1 del D.L. 76/2020 **non si utilizza l'avverbio «esclusivamente»** con riferimento alle procedure del regime transitorio.
- all'art. 1, comma 3 del D.L. 76/2020: *«Gli affidamenti diretti **possono** essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016»*

# Il Decreto «Semplificazioni» - Sintesi del Regime speciale transitorio degli affidamenti nei lavori




**N.B.:** Le stazioni appaltanti danno evidenza dell'avvio delle procedure negoziate di cui all'art. 1, co. 2, lettera b) tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet istituzionali.

**N.B.:** L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, la cui pubblicazione nel caso di cui all'art. 1, co. 2, lettera a) non è obbligatoria per affidamenti inferiori ad euro 40.000, contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati.

**D.L. SEMPLIFICAZIONE**

Affidamenti diretti e procedure di affidamento dopo la conversione del decreto semplificazione nella legge 11 settembre 2020, n.120

# Il Decreto «Semplificazioni» - Sintesi del Regime speciale transitorio degli affidamenti nei servizi ordinari - inclusi servizi ingegneria e architettura - e forniture




**N.B.:** Le stazioni appaltanti danno evidenza dell'avvio delle procedure negoziate di cui all'art. 1, co. 2, lettera b) tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet istituzionali.

**N.B.:** L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, la cui pubblicazione nel caso di cui all'art. 1, co. 2, lettera a) non è obbligatoria per affidamenti inferiori ad euro 40.000, contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati.



# Il Decreto «Semplificazioni» - Sintesi del Regime speciale transitorio degli affidamenti nei servizi di cui all'Allegato IX del Codice



**N.B.:** Le stazioni appaltanti danno evidenza dell'avvio delle procedure negoziate di cui all'art. 1, co. 2, lettera b) tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet istituzionali.

**N.B.:** L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, la cui pubblicazione nel caso di cui all'art. 1, co. 2, lettera a) non è obbligatoria per affidamenti inferiori ad euro 40.000, contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati.

# Il Decreto «Semplificazioni» - Rispetto delle norme in materia di Spending Review

- **Non c'è deroga rispetto alle norme in materia di Spending Review.**

## Art. 1 D.L. 76/2020

Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia

2. **Fermo restando** quanto previsto dagli artt. 37 e 38 del D.Lgs. n. 50/2016, le stazioni appaltanti procedono.....

## Art. 37 D.Lgs. 50/2016 (Aggregazioni e centralizzazione delle committenze)

1. Le stazioni appaltanti, **fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa**, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38.

# RICORSO ALLE CONVENZIONI QUADRO E AL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

*Art. 1, co. 450, L. 296/2006: [...] Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ....., per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario **sono tenute** a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure.*

- **Resta fermo l'art. 1, co. 450, della L. n. 296/2006 circa l'obbligo di preventiva escussione dei mercati elettronici o dei sistemi telematici di negoziazione;**
- **Sanzioni: Art. 1, co. 1, L. 135/2012.**

# LAVORI DI MANUTENZIONE E STRUMENTI DI ACQUISTO E DI NEGOZIAZIONE CONSIP

## LEGGE 135/2012 – ART. 4, COMMA 3-TER

**3-ter.** «Fermo restando lo svolgimento da parte di Consip S.p.A. delle attività ad essa affidate con provvedimenti normativi, le attività di realizzazione del Programma di razionalizzazione degli acquisti, di centrale di committenza e di e-procurement continuano ad essere svolte dalla Consip S.p.A. **Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 12, commi da 2 a 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, *gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. possono avere ad oggetto anche attività di manutenzione.*** [...]» (comma così modificato dall'art. 1, comma 504, legge n. 208 del 2015)

## Art. 37, comma 2, D.Lgs. 50/2016

«. Salvo quanto previsto al comma 1, per gli acquisti di forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, nonché per gli acquisti di lavori di manutenzione ordinaria d'importo superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro, le stazioni appaltanti in possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 nonché gli altri soggetti e organismi di cui all'articolo 38, comma 1, procedono mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente. In caso di indisponibilità di tali strumenti anche in relazione alle singole categorie merceologiche, le stazioni appaltanti operano ai sensi del comma 3 o procedono mediante lo svolgimento di procedure di cui al presente codice».

# RICORSO ALLE CONVENZIONI QUADRO E AL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

*Art. 1, co. 449, L. 296/2006 II° periodo: [...] Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti, **possono** ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, **ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti.***

*Resta fermo l'art. 1, co. 449, della L. n. 296/2006 e l'art. 26, co. 3, della L. n. 488/1999 circa il rispetto del «benchmark» delle convenzioni Consip*

*N.B.: Nel caso in cui un'amministrazione intenda aderire ad una convenzione Consip non incombe su di essa un obbligo motivazionale sul perché della scelta di avvalersi della convenzione*

# Il Decreto «Semplificazioni» - Rispetto delle norme in materia di Spending Review

**Restano ferme le altre disposizioni previste dalla normativa in materia di spending-review:**

- *Acquisti di beni e servizi informatici (art. 1, comma 512 e ss., della L. n. 208/2015)*
- *Forniture ad alta economia di scala (art. 1, co. 7, del D.L. n. 95/2012, conv. in L. n. 135/2012)*
- *Obbligo di ricorso a soggetti aggregatori (art. 9, co. 3, del D.L. n. 66/2014 e DPCM 11 luglio 2018): N.B. non si modifica la soglia di 40.000 euro per alcune categorie merceologiche.*

# L'obbligo di ricorso alle procedure elettroniche


## Art. 40 D.Lgs. 50/2016 (Obbligo di uso dei mezzi di comunicazione elettronici nello svolgimento di procedure di aggiudicazione)

1. Le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di cui al presente codice svolte da centrali di committenza sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici ai sensi dell'articolo 5;bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell'amministrazione digitale.
2. **A decorrere dal 18 ottobre 2018, le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di cui al presente codice svolte dalle stazioni appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.**

## Art. 52 D.Lgs. 50/2016 (Regole applicabili alle comunicazioni)

1. Nei settori ordinari e nei settori speciali, tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui al presente codice sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici in conformità con quanto disposto dal presente comma e dai commi da 2 a 9, nonché **dal Codice dell'amministrazione digitale (n.d.a.: in particolare l'art.5bis)** di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Gli strumenti e i dispositivi da utilizzare per comunicare per via elettronica, nonché le relative caratteristiche tecniche, hanno carattere non discriminatorio, sono comunemente disponibili e compatibili con i prodotti TLC generalmente in uso e non limitano l'accesso degli operatori economici alla procedura di aggiudicazione.

# LAVORI DI MANUTENZIONE - STRUMENTI DI ACQUISTO E NEGOZIAZIONE SUL MEPA



MERCATO ELETTRONICO

Affidamento diretto «puro»

Procedura negoziata con consultazione di almeno 5 operatori

Procedura negoziata con consultazione di almeno 10 operatori

Procedura negoziata con consultazione di almeno 15 operatori

Sopra soglia

- **Trattativa diretta (T.D.);**
- **Richiesta di Offerta (R.d.O.) rivolta ad un unico operatore economico (consigliabile in caso di affidamento diretto ad un RTI)**

▪ **R.d.O.**


▪ **R.d.O.**

▪ **R.d.O.**

Affidamenti diretti e procedure di affidamento dopo la conversione del decreto semplificazione nella legge 11 settembre 2020, n.120



## Servizi e forniture - STRUMENTI DI ACQUISTO E NEGOZIAZIONE SUL MEPA



Affidamento diretto  
«puro»

Procedura  
negoziata con  
consultazione di  
almeno  
5 operatori

Sopra soglia


- **Ordine diretto di acquisto (O.D.A)**
- **Trattativa diretta (T.D.);**
- **Richiesta di Offerta (R.d.O.) rivolta ad un unico operatore economico (consigliabile in caso di affidamento diretto ad un RTI)**

- **R.d.O.**

MERCATO ELETTRONICO

Affidamenti diretti e procedure di affidamento dopo la conversione del decreto semplificazione nella legge 11 settembre 2020, n.120

## Servizi allegato IX - STRUMENTI DI ACQUISTO E NEGOZIAZIONE SUL MEPA



Affidamento diretto  
«puro»

Procedura  
negoziata con  
consultazione di  
almeno  
5 operatori

Sopra soglia

- **Ordine diretto di acquisto (O.D.A)**
- **Trattativa diretta (T.D.);**
- **Richiesta di Offerta (R.d.O.) rivolta ad un unico operatore economico (consigliabile in caso di affidamento diretto ad un RTI)**

- **R.d.O.**

# Il Decreto «Semplificazioni» - Le procedure sotto/soglia – come calcolare il valore del contratto

**ART. 35, COMMA 4, D. LGS. 50/2016:** «Il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture è basato sull'importo totale pagabile, **al netto dell'IVA**, valutato dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore.

Il calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali **opzioni o rinnovi** del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara. Quando l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore prevedono **premi o pagamenti** per i candidati o gli offerenti, ne tengono conto nel calcolo del valore stimato dell'appalto».

**IL VALORE DEL QUINTO D'OBBLIGO** va computato al fine del valore stimato dell'appalto ex art. 35 del Codice?

## DIVIETO DI FRAZIONAMENTO ARTIFICIOSO

**ART. 35, COMMA 5, D. LGS. 50/2016:** «Se un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore sono composti da unità operative distinte, il calcolo del valore stimato di un appalto tiene conto del valore totale stimato per tutte le singole unità operative. Se un'unità operativa distinta è responsabile in modo indipendente del proprio appalto o di determinate categorie di esso, il valore dell'appalto può essere stimato con riferimento al valore attribuito dall'unità operativa distinta».

**ART. 35, COMMA 6, D. LGS. 50/2016:** « La scelta del metodo per il calcolo del valore stimato di un appalto o concessione non può essere fatta con l'intenzione di escluderlo dall'ambito di applicazione delle disposizioni del presente codice relative alle soglie europee. **Un appalto non può essere frazionato allo scopo di evitare l'applicazione delle norme del presente codice tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustifichino**»

**ART. 35, COMMA 7, D. LGS. 50/2016:** « Il valore stimato dell'appalto è quantificato al momento dell'invio dell'avviso di indizione di gara o del bando di gara o, nei casi in cui non sia prevista un'indizione di gara, al momento in cui l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore avvia la procedura di affidamento del contratto **(PARERE MIT 196/2018)**

**ART. 35, COMMA 8, D. LGS. 50/2016:** «Per gli appalti pubblici di lavori il calcolo del valore stimato tiene conto dell'importo dei lavori stessi nonché del valore complessivo stimato di tutte le forniture e servizi messi a disposizione dell'aggiudicatario dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore, a condizione che siano necessari all'esecuzione dei lavori. **Il valore delle forniture o dei servizi non necessari all'esecuzione di uno specifico appalto di lavori non può essere aggiunto al valore dell'appalto di lavori in modo da sottrarre l'acquisto di tali forniture o servizi dall'applicazione delle disposizioni del presente codice**».

# DIVIETO DI FRAZIONAMENTO ARTIFICIOSO

## ART. 35, COMMA 9, D. LGS. 50/2016:

« Per i contratti relativi a **lavori e servizi**:

- a) quando un'opera prevista o una prestazione di servizi può dare luogo ad appalti aggiudicati per lotti distinti, è computato il valore complessivo stimato della totalità di tali lotti;
- b) quando il valore cumulato dei lotti è pari o superiore alle soglie di cui ai commi 1 e 2, le disposizioni del presente codice si applicano all'aggiudicazione di ciascun lotto. »

## ART. 35, COMMA 10, D. LGS. 50/2016:

«Per gli appalti di forniture:

- a) quando un progetto volto ad ottenere forniture omogenee può dare luogo ad appalti aggiudicati per lotti distinti, nell'applicazione delle soglie di cui ai commi 1 e 2 è computato il valore complessivo stimato della totalità di tali lotti;
- b) quando il valore cumulata dei lotti è pari o superiore alle soglie di cui ai commi 1 e 2, le disposizioni del presente codice si applicano all'aggiudicazione di ciascun lotto. »

**ART. 35, COMMA 11, D. LGS. 50/2016:** «In deroga a quanto previsto dai commi 9 e 10, le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatari possono aggiudicare l'appalto per singoli lotti senza applicare le disposizioni del presente codice, quando il valore stimato al netto dell'IVA del lotto sia inferiore a **euro 80.000 per le forniture o i servizi oppure a euro 1.000.000 per i lavori, purché il valore cumulato dei lotti aggiudicati non superi il 20 per cento** del valore complessivo di tutti i lotti in cui sono stati frazionati l'opera prevista, il progetto di acquisizione delle forniture omogenee, o il progetto di prestazione servizi. »

## DIVIETO DI FRAZIONAMENTO ARTIFICIOSO

**ART. 35, COMMA 12, D. LGS. 50/2016:** «Se gli appalti pubblici di **forniture o di servizi** presentano caratteri di regolarità o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo, è posto come base per il calcolo del valore stimato dell'appalto:

- a) il valore reale complessivo dei contratti analoghi successivi conclusi nel corso dei **dodici mesi precedenti** o dell'esercizio precedente, rettificato, ove possibile, al fine di tenere conto dei cambiamenti in termini di quantità o di valore che potrebbero sopravvenire nei dodici mesi successivi al contratto iniziale;
- b) il valore stimato complessivo dei contratti successivi aggiudicati nel corso dei dodici mesi successivi alla prima consegna o nel corso dell'esercizio, se questo è superiore ai dodici mesi. »

### **Regolamento unico sugli appalti (bozza non ancora in vigore - luglio 2020) – Art 7, comma 1.**

«Agli effetti del presente titolo, il valore stimato dell'appalto si calcola applicando i criteri enunciati nell'articolo 35 del codice. **Ai fini della valutazione del divieto di frazionamento** di cui al comma 6 del predetto articolo **si tiene conto dei periodi temporali**, rispettivamente, della programmazione dei lavori pubblici, **del programma degli acquisti di beni e servizi**, nonché delle relative disponibilità finanziarie»

# DIVIETO DI FRAZIONAMENTO ARTIFICIOSO SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA

(Rif. ANAC parere su normativa n. 49 del 10-06-2015 (*obbligo per la stazione appaltante di stimare in via unitaria l'importo totale degli incarichi da conferire*), AVCP deliberazione n. 90 del 26-10-2005)

Nell'affidare **l'incarico di progettazione**, per determinare la procedura da adottare è necessario tenere in considerazione anche **l'importo della direzione dei lavori**, salvo il caso in cui si intenda affidare quest'ultima a personale dipendente dall'Amministrazione committente. Al contempo, può procedersi all'affidamento diretto della DL ad un professionista esterno - sia o meno quello già incaricato della progettazione - soltanto se il relativo compenso, sommato a quello della progettazione precedentemente conferita all'esterno, non supera la cosiddetta soglia fiduciaria. **In sostanza, tra il principio della continuità degli incarichi di progettazione e direzione lavori e quello del rispetto della soglia per l'evidenza pubblica, deve prevalere quest'ultimo.** Ciò allo scopo di evitare che le Amministrazioni siano portate a frazionare nel tempo gli incarichi per sottrarsi all'applicazione della regola dell'evidenza pubblica.

# DIVIETO DI FRAZIONAMENTO ARTIFICIOSO SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA


**Delibera ANAC n. 947 del 13 settembre 2017**

*Affidamento di servizi tecnici di progettazione preliminare e definitiva con relative relazioni geologiche, geotecnica e sismica per i lavori di realizzazione della nuova palestra per la scuola media*

- La S.A. decide di indire la gara per la sola progettazione preliminare e definitiva;
- appaiono fondate le criticità relative all'indizione della gara avente a oggetto **la sola progettazione preliminare e definitiva**, con rinvio dell'eventuale progettazione esecutiva, coordinamento per la sicurezza e direzione lavori in quanto, come noto **non si possono frazionare gli importi** degli incarichi di progettazione per renderne possibile l'affidamento diretto;
- la stima dell'importo di un servizio di ingegneria e architettura deve essere **effettuata complessivamente** in relazione all'intervento da realizzare. **Se i servizi si riferiscono allo stesso intervento, non possono essere presi in considerazione separatamente.**



## CONTRATTI SOTTO SOGLIA – Attività ripetitive



Possibili criticità nell'applicazione reiterata dell'affidamento diretto infra 75.000 euro:


- ❖ Possibilità di frazionamento artificioso (rischio di elusione dell'obbligo di programmazione);
- ❖ Rotazione ed eccezionalità del riaffidamento diretto;
- ❖ Determinazione a contrarre per ciascun affidamento diretto;
- ❖ Verifica dei requisiti per ciascun affidamento diretto;
- ❖ No economie di scala.

# CONTRATTI SOTTO SOGLIA – Attività ripetitive - Accordo Quadro con un solo operatore economico – art. 54 D. Lgs. 50/2016.

## 1. Procedura di aggiudicazione dell'accordo quadro ----- GARA

**Art. 35, co. 16 D.Lgs. 50/2016:** Per gli accordi quadro e per i sistemi dinamici di acquisizione, il valore da prendere in considerazione è il **valore massimo stimato al netto dell'IVA del complesso dei contratti previsti durante l'intera durata degli accordi quadro** o del sistema dinamico di acquisizione.

## 2. Procedura di affidamento dei contratti applicativi



# Il Decreto «Semplificazioni» - Le procedure sotto-soglia – la descrizione dei principi e le linee guida ANAC

- *Nel regime transitorio continua a trovare applicazione l'art. 36, co. 1 D.Lgs. 50/2016 e quindi di conseguenza i principi di cui all'art. 30, co. 1 del Codice sui quali l'ANAC ha fornito una descrizione al paragrafo 3.2 delle linee guida n. 4.*

**3.2** Nell'espletamento delle procedure semplificate di cui al richiamato articolo 36, le stazioni appaltanti garantiscono in aderenza:

- a) al principio di **economicità**, l'uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell'esecuzione del contratto;
- b) al principio di **efficacia**, la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell'interesse pubblico cui sono preordinati;
- c) al principio di **tempestività**, l'esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni;
- d) al principio di **correttezza**, una condotta leale ed improntata a buona fede, sia nella fase di affidamento sia in quella di esecuzione;
- e) al principio di **libera concorrenza**, l'effettiva contendibilità degli affidamenti da parte dei soggetti potenzialmente interessati;
- f) al principio di **non discriminazione e di parità di trattamento**, una valutazione equa ed imparziale dei concorrenti e l'eliminazione di ostacoli o restrizioni nella predisposizione delle offerte e nella loro valutazione;

## Il Decreto «Semplificazioni» - Le procedure sotto-soglia – la descrizione dei principi nelle linee guida ANAC

3.2 Nell'espletamento delle procedure semplificate di cui al richiamato articolo 36, le stazioni appaltanti garantiscono in aderenza:

(...)

- g) al principio di **trasparenza e pubblicità**, la conoscibilità delle procedure di gara, nonché l'uso di strumenti che consentano un accesso rapido e agevole alle informazioni relative alle procedure;
- h) al principio di **proporzionalità, l'adeguatezza e idoneità dell'azione** rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento;
- i) al principio di **rotazione degli inviti e degli affidamenti**, il non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese, favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico;
- j) ai **criteri di sostenibilità energetica e ambientale**, la previsione nella documentazione progettuale e di gara dei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, tenendo conto di eventuali aggiornamenti;
- k) al principio di prevenzione e risoluzione dei **conflitti di interessi**, l'adozione di adeguate misure di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse sia nella fase di svolgimento della procedura di gara che nella fase di esecuzione del contratto, assicurando altresì una idonea vigilanza sulle misure adottate, nel rispetto della normativa vigente e in modo coerente con le previsioni del Piano Nazionale Anticorruzione elaborato dall'ANAC, unitamente ai relativi aggiornamenti, e dei Piani Triennali per la prevenzione della corruzione e della trasparenza.

# Il Decreto «Semplificazioni» - Le procedure sotto-soglia – il principio di rotazione

## Art. 36 (Contratti sotto soglia) D.lgs. 50/2016

1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese. Lestazioni appaltanti possono, altresì, applicare le disposizioni di cui all'articolo 50.

## Art. 1, comma 2, lett. b), del D.L. n. 76/2020

b) procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, (...)

*Il principio di rotazione «territoriale» non si applica agli affidamenti di cui all'art.1, co. 2, lett. a) ma alle procedure negoziate di cui all'art.1, co. 2, lett. b).*

# Il Decreto «Semplificazioni» - Le procedure sotto-soglia – Clausola di territorialità

## Sentenza della Corte Costituzionale n. 98/2020

«È incostituzionale la Legge Regionale 16 aprile 2019, n. 18 della Regione Toscana che consentiva per gli appalti sotto soglia di invitare micro e piccole imprese toscane nella percentuale massima del 50%»

## Consiglio di Stato, sez. III, Ordinanza n.5290 del 18 ottobre 2019

«Non appare irragionevole la cd clausola di territorialità contenuta nel disciplinare di gara effettuata nell'ambito del MEPA laddove nel caso di specie l'ambito territoriale individuato dalla stazione appaltante non includa ambiti territoriali infracomunali o comunque significativamente ristretti, **bensì il territorio di tre regioni**».

## ANAC - LINEE GUIDA N.4 -- IL PRINCIPIO DI ROTAZIONE

**3.6** «Si applica il principio di rotazione DEGLI AFFIDAMENTI E DEGLI INVITI, con riferimento **all'affidamento immediatamente precedente a quello di cui si tratti**, nei casi in cui i due affidamenti, quello precedente e quello attuale, abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, ovvero nella stessa categoria di opere, ovvero ancora nello stesso settore di servizi.

Il principio di rotazione comporta, di norma, il divieto di invito a procedure dirette all'assegnazione di un appalto, nei confronti del contraente uscente e dell'operatore economico invitato e non affidatario nel precedente affidamento. [...]

### **Osservazione:**

- In caso di appalti con più prestazioni eterogenee (categoria prevalente/prestazione principale e categorie scorporabili/prestazioni secondarie), si potrebbe tenere in considerazione la categoria della lavorazione prevalente/ prestazione principale, allo scopo di individuare in modo univoco la categoria cui fare riferimento;

## ANAC - LINEE GUIDA N.4 -- IL PRINCIPIO DI ROTAZIONE

**3.6** «[...] La stazione appaltante, in apposito regolamento (di contabilità ovvero di specifica disciplina delle procedure di affidamento di appalti di forniture, servizi e lavori), può suddividere gli **affidamenti in fasce di valore economico, in modo da applicare la rotazione** [*nda: con riferimento a ciascun settore merceologico*] **solo in caso di affidamenti rientranti nella stessa fascia**. Il provvedimento di articolazione in fasce deve prevedere una effettiva differenziazione tra forniture, servizi e lavori e deve essere adeguatamente motivato in ordine alla scelta dei valori di riferimento delle fasce; detti valori possono tenere conto, per i lavori, delle soglie previste dal sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori. [...]».



## ANAC - LINEE GUIDA N.4 -- IL PRINCIPIO DI ROTAZIONE

**3.6** «[...] In ogni caso, l'applicazione del principio di rotazione non può essere aggirata, con riferimento agli affidamenti operati negli ultimi tre anni solari (*vedi anche T.A.R. Calabria, Catanzaro, I, 12 aprile 2019, n. 813*), mediante ricorso a: arbitrari frazionamenti delle commesse o delle fasce; ingiustificate aggregazioni o strumentali determinazioni del calcolo del valore stimato dell'appalto; alternanza sequenziale di affidamenti diretti o di inviti agli stessi operatori economici; affidamenti o inviti disposti, senza adeguata giustificazione, ad operatori economici riconducibili a quelli per i quali opera il divieto di invito o affidamento, ad esempio per la sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 80, comma 5, lettera m) del Codice dei contratti pubblici».

## ANAC - LINEE GUIDA N.4 -- IL PRINCIPIO DI ROTAZIONE

**3.6 «[...] La rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante, in virtù di regole prestabilite dal Codice dei contratti pubblici ovvero dalla stessa in caso di indagini di mercato o consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione.[...]»**

### ***R.d.O. MePA di tipo aperto:***

**«R.d.O del Mercato Elettronico per le quali l'Amministrazione committente ha scelto di non invitare un numero limitato di fornitori e pertanto consente l'inserimento dell'offerta a qualunque concorrente che consegua le necessarie abilitazioni (al Bando oggetto della R.d.O) entro i termini di presentazione dell'offerta».**

## IL PRINCIPIO DI ROTAZIONE: «Irrilevanza del tipo di affidamento precedente»

**T.A.R. Lombardia, Brescia, I, 27 giugno 2019, n. 599:**

«Rileva quindi il fatto oggettivo del precedente affidamento in favore di un determinato operatore economico, non anche la circostanza che questo fosse scaturito da una procedura di tipo aperto o di altra natura (...). , **la Stazione Appaltante aveva in definitiva solo due possibilità: non invitare il gestore uscente o, in caso contrario, motivare attentamente le ragioni per le quali riteneva di non poter invece prescindere dall'invito.** (...)

Va, in proposito, ulteriormente ribadito come l'obbligo di applicazione del principio di rotazione negli affidamenti sotto-soglia sia volto – intrinsecamente – a tutelare le esigenze della concorrenza, in un settore nel quale è maggiore il rischio del consolidarsi, ancor più a livello locale, di posizioni di rendita anticompetitiva da parte di singoli operatori del settore risultati in precedenza aggiudicatari della fornitura o del servizio.

Con la conseguenza che **l'impresa, che in precedenza abbia svolto un determinato servizio, non può vantare alcuna legittima pretesa ad essere invitata ad una nuova procedura di gara per l'affidamento di un contratto pubblico di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, né a risultare aggiudicataria del relativo affidamento** (*ex multis*, Cons. Stato, sez. V, 13 dicembre 2017 n. 5854 e 31 agosto 2017 n. 4142)»

## IL PRINCIPIO DI ROTAZIONE: «limiti dell'applicabilità del principio di rotazione»

T.A.R. Lombardia, Brescia, I, 20 novembre 2019, n. 993 «Avviso a manifestare interesse con invito rivolto a tutti gli operatori economici che hanno chiesto di essere invitati» :

« Sia l'articolo 36 del codice appalti sia le Linee guida di ANAC fanno riferimento alla rotazione degli *inviti* e degli *affidamenti*; pertanto **detto principio non trova applicazione** ove la stazione appaltante non effettui né un affidamento (diretto) né un invito (selettivo) degli operatori economici che possono presentare le loro offerte, ma **la possibilità di contrarre con l'amministrazione sia aperta a tutti gli operatori economici** appartenenti ad una determinata categoria merceologica.

**La procedura negoziata si è svolta quindi con una modalità aperta, atteso che l'amministrazione ha invitato tutti i soggetti che avevano manifestato il loro interesse, senza esclusioni o vincoli in ordine al numero massimo di operatori ammessi alla procedura.** Gli operatori economici erano unicamente tenuti ad effettuare l'accesso e l'iscrizione alla piattaforma telematica Sintel, che non prevedono alcuna istruttoria o a selezione da parte dell'amministrazione.

14. **Pertanto nella specie il principio di rotazione non trova applicazione, (...)**»

*Contra: T.A.R. Friuli 376/2019*

# MEPA E PRINCIPIO DI ROTAZIONE

T.A.R. Puglia, Lecce, I, 4 settembre 2018 n. 1322: R.d.O. Mepa con invito esteso a tutti i fornitori già abilitati alla categoria di abilitazione necessaria non garantisce la concorrenzialità.

« [...] L'Anac ha ammesso, comunque, che **la rotazione possa non essere applicata** quando il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie **o comunque aperte al mercato**, nelle quali la stazione appaltante non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione. Dal quadro normativo e giurisprudenziale esposto, deriva che, **per evitare la contaminazione e l'elusione del principio di rotazione, la partecipazione del gestore uscente deve essere strettamente avvinata alla concorrenzialità pura. Orbene, nella fattispecie in esame, l'Amministrazione ha formalmente – e sostanzialmente - esperito una procedura ristretta** in economia ex articoli 129 e ss. del D.P.R. 236/2012 ed ex art. 36 del D.Lgs. 50/2016: **ha infatti proceduto tramite invito ad offrire, formulato, peraltro acriticamente, a tutti gli operatori economici iscritti al portale denominato “Acquisti in rete P.A.”. Di fatto, i non iscritti a detto portale non hanno potuto partecipare alla procedura in esame.** Non si sono realizzati, dunque, i presupposti per la configurabilità della concorrenzialità pura, tutelata anche a livello comunitario. Né è dato rinvenire negli atti della procedura in esame una puntuale e rigorosa motivazione da parte della Stazione appaltante in ordine alla scelta di invitare il gestore uscente ...»

## MEPA E PRINCIPIO DI ROTAZIONE : «le procedure su MEPA sono qualificabili come procedure ristrette? »

T.A.R. Marche, I, 20 novembre 2019, n. 707 nello stesso senso (T.A.R. Sicilia, Palermo, III, 23 settembre 2020, n. 1930);

« il Collegio non ritiene di condividere nemmeno l'argomento secondo cui vanno qualificate come procedure ristrette anche quelle svolte con modalità che impongono ai potenziali concorrenti di iscriversi obbligatoriamente a piattaforme informatiche o a portali (nella specie il MePA). Il progresso tecnologico ha infatti determinato il progressivo diffondersi di procedure ad evidenza pubblica svolte con sistemi telematici (le quali sono peraltro incoraggiate dalla direttiva 2014/24/UE), il cui utilizzo da parte dei concorrenti non implica peraltro soverchie difficoltà tecniche o costosi adempimenti amministrativi. Non si comprende dunque sotto quale profilo l'utilizzo di una procedura di gara informatizzata abbia potuto restringere la concorrenza, né sul punto il Consorzio adduce alcun principio di prova (la censura appare peraltro strumentale, visto che il ricorrente principale si era iscritto al portale MePA, tanto da aver partecipato alla presente gara)»

## MEPA E PRINCIPIO DI ROTAZIONE: «le procedure MEPA con invito rivolto a tutti gli operatori abilitati possono considerarsi «Aperte»?»

T.A.R. Sardegna, I, 17 dicembre 2019, n. 891

« Il Collegio, infatti, non condivide l'orientamento, al quale il ricorrente si richiama, secondo cui le procedure sul M.E.P.A., anche mediante richiesta di offerta, non potrebbero considerarsi “aperte” e, come tali, in grado di giustificare la deroga al principio di rotazione. (...) Orbene quest'ultima condizione -con particolare riferimento all'utilizzo di una procedura “*aperta al mercato*” mediante “*indagini di mercato o consultazione di elenchi*”- ben può considerarsi soddisfatta nei casi, come quello ora in esame, in cui la selezione viene effettuata mediante richiesta di offerta sul M.E.P.A., potendo qualunque operatore del settore interessato iscriversi al portale e formulare la propria offerta.

Né rileva in senso contrario il fatto che, per avere notizia di simili procedure selettive, è necessario essere iscritti al M.E.P.A. per la categoria merceologica di riferimento: è questa, infatti, una condizione notoria e facilmente soddisfabile da qualunque operatore del settore, nonché perfettamente in linea con la previsione normativa di cui all'art. 1, comma 450, della legge 127 dicembre 2006, n. 296 e s.m.i., secondo cui tutte le amministrazioni pubbliche, “*per gli acquisti di beni e servizi...*”: se, dunque, il ricorso al mercato elettronico corrisponde a un preciso obbligo normativo per le stazioni appaltanti pubbliche, non si vede come la necessità d'iscriversi al principale portale informatico che ciò consente -cioè il M.E.P.A.- possa privare le relative procedure informatizzate di quel “carattere di apertura” che giustifica la deroga al principio di rotazione»

## MEPA E PRINCIPIO DI ROTAZIONE: «le procedure MEPA con invito rivolto a tutti gli operatori abilitati possono considerarsi «Aperte»?»

**Consiglio di Stato, sez. V, sent. 31/3/2020, n. 2182: l'invito rivolto a tutti gli operatori iscritti all'Albo della stazione appaltante, compreso operatore uscente senza che sia fornita adeguata motivazione si pone in contrasto con il principio di rotazione.**

2. Tale principio, comporta perciò, di norma, il divieto di invito a procedure dirette all'assegnazione di un appalto, nei confronti del contraente uscente e dell'operatore economico invitato e non affidatario nel precedente affidamento (Cons. Stato, sez. V, 5 novembre 2019, n. 7539), salvo che la stazione appaltante fornisca adeguata, puntuale e rigorosa motivazione delle ragioni che hanno indotto a derogarvi (facendo, in particolare, riferimento, al numero eventualmente circoscritto e non adeguato di operatori presenti sul mercato; al particolare, idiosincratico e difficilmente replicabile grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale ovvero al peculiare oggetto ed alle specifiche caratteristiche del mercato di riferimento; cfr. Cons. Stato, sez. V, 12 giugno 2019, n. 3943).

Tale motivazione, in base ai principi generali, deve risultare – nel rispetto del qualificato canone di trasparenza che orienta la gestione delle procedure evidenziali (cfr. art. 30, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016) – già dalla decisione assunta all'atto di procedere all'invito, e non può essere surrogata dalla integrazione postuma, in sede contenziosa.


3. Nell'ambito di una procedura ex art. 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 50/2016 **rivolta a tutti gli operatori iscritti all'Albo della stazione appaltante, l'invito all'operatore uscente senza che sia fornita adeguata motivazione si pone in contrasto con il principio di rotazione determinando l'esclusione del concorrente.**



## MEPA E PRINCIPIO DI ROTAZIONE – LE RDO APERTE

(opzione: Selezione degli operatori economici da invitare) - **R.d.O. con invito a tutti gli operatori economici abilitati alla categoria di abilitazione oggetto di R.d.O.:** possono partecipare tutti e solo gli operatori economici invitati e già abilitati alla categoria di abilitazione richiesta.

**R.d.O. aperta:** potranno partecipare anche gli operatori economici non abilitati alla categoria di abilitazione richiesta all'atto dell'avvio della R.d.O. ma che riescano a conseguire l'abilitazione entro il termine di presentazione delle offerte

|   |  |
|---|--|
| *Denominazione RDO:   | Proceduta telematica negoziata per l'affidamento del servizio di -----   |
| RUP (Responsabile Unico del Procedimento):  | Dott. Mario Rossi  |
| *Modalità di selezione dei fornitori da invitare:   | Selezione degli operatori economici da invitare ▼  |
| *Formulazione dell'offerta economica  | RDO APERTA   |
| Attenzione: se hai definito che l'unità di misura dell'offerta economica è valore economico (Euro), la caratteristica "Prezzo" non può essere eliminata dalle schede tecniche degli Oggetti di Fornitura. |  |
| *Numero di lotti:   | 1  |
| *Criterio di aggiudicazione:  | <input type="radio"/> Offerta economicamente più vantaggiosa <input checked="" type="radio"/> Prezzo più basso                         |
| Codice univoco ufficio - IPA:   |  |
| Soggetto stipulante:  | Nome: LORIS PIERBATTISTA <a href="#">Modifica</a>  |
| Amministrazione:  | CONSORZIO UNIVERSITARIO PICENO   |
| *Esclusione Automatica delle offerte Anomale:   | <input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO  |
| Data e ora di svolgimento della prima seduta pubblica:  |  |

[INDIETRO](#) [SALVA E PROCEDI](#)

**N.B: R.d.O. aperta non è una procedura aperta ex art. 60 Codice.**

**Art. 60, comma 1 D.Lgs. 50/2016** « Nelle procedure aperte, qualsiasi operatore economico interessato può presentare un'offerta in risposta a un avviso di indizione di gara. ....»

## ANAC - Linee Guida n.4 - LE DEROGHE ALLA ROTAZIONE

**3.7** « Fermo restando quanto previsto al paragrafo 3.6, secondo periodo, il rispetto del principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti fa sì che l'affidamento o il reinvio al contraente uscente **abbiano** carattere eccezionale e **richiedano** un onere motivazionale più stringente. La stazione appaltante motiva tale scelta in considerazione della **particolare struttura del mercato** (*n.d.a.: numero limitato di operatori economici*) e della **riscontrata effettiva assenza di alternative** (*n.d.a.: unico operatore economico*), tenuto altresì conto del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento. [...]

## ANAC - Linee Guida n.4 - LE DEROGHE ALLA ROTAZIONE

### 3.7 «[...]

La motivazione circa **l'affidamento o il reinvito al candidato invitato** alla precedente procedura selettiva, e non affidatario, deve tenere conto [*n.d.a.: deve essere motivato*] dell'aspettativa, desunta da precedenti rapporti contrattuali o da altre ragionevoli circostanze, circa l'affidabilità dell'operatore economico e l'idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso.

Negli affidamenti **di importo inferiore a 1.000 euro**, è consentito derogare all'applicazione del presente paragrafo, con scelta, sinteticamente motivata, contenuta nella determinazione a contrarre od in atto equivalente».

\*\*\*

**Parere Consiglio di Stato n. 1312 del 11 aprile 2019**, reso sulla proposta di aggiornamento delle Linee guida n. 4 ante «*sblocca cantieri*», si è espresso favorevolmente all'innalzamento della soglia da 1.000 a 5.000 euro in ordine alla deroga al principio di rotazione.

**“Reputa... di poter condividere l'innalzamento della soglia entro la quale è possibile, con scelta motivata, derogare al principio di rotazione”.**

*Tuttavia ANAC non ha potuto aggiornare le linee guida n. 4 in virtù delle disposizioni della DL 32/2019.*

# IL PRINCIPIO DI ROTAZIONE IN CASO DI SORTEGGIO

**ANAC –FAQ procedure sotto-soglia «Il sorteggio implica la necessità di applicare il principio di rotazione»**

**5. Con riguardo all'applicazione del principio di rotazione, sussistendo i presupposti di cui al paragrafo 3.6 delle Linee guida e al di fuori delle ipotesi eccezionali contemplate al successivo paragrafo 3.7, è legittimo nelle procedure negoziate il re-invito all'operatore uscente, che abbia manifestato interesse alla candidatura a seguito di avviso pubblico e sia stato poi estratto tramite sorteggio con estrazione casuale ?**

Come previsto al paragrafo 3.7 delle Linee guida n. 4, il reinvito all'operatore uscente costituisce ipotesi di stretta eccezionalità, ammissibile al ricorrere delle circostanze ivi indicate. Fermo quanto previsto ai paragrafi 3.6 e 3.7, **il meccanismo dell'estrazione casuale, sia pure a seguito di avviso pubblico, non assicura il rispetto del principio di rotazione**, come declinato all'articolo 36, primo comma del Codice dei contratti pubblici, novellato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56. Tale disposizione, infatti, rende doverosa la rotazione tanto in relazione agli affidamenti che agli inviti.

# IL PRINCIPIO DI ROTAZIONE IN CASO DI PLURALITA' DI ARTICOLAZIONI ORGANIZZATIVE

**ANAC – FAQ PROCEDURE SOTTO SOGLIA – la rotazione deve tenere conto della struttura organizzativa interna**

**2. Con riguardo alle stazioni appaltanti che, a fronte di una soggettività giuridica unitaria, sono dotate di articolazioni organizzative autonome, l'applicazione del principio di rotazione va applicata in termini assoluti, ossia tenendo conto di tutte le procedure avviate complessivamente dalla stazione appaltante, oppure considerando esclusivamente gli affidamenti gestiti dalla singola articolazione organizzativa ?**

L'applicazione del principio di rotazione nelle stazioni appaltanti dotate di una pluralità di articolazioni organizzative deve tendenzialmente essere applicata in modo unitario, avendo cioè a riguardo gli affidamenti complessivamente attivati e da attivare nell'ambito della stazione appaltante.

Tale impostazione si rivela, oltre che rispettosa di quanto previsto dall'articolo 36 del Codice dei contratti pubblici, che non distingue in relazione alla presenza di articolazioni interne, più aderente all'impronta centralizzante di cui all'articolo 37, ed efficace presidio nei confronti del divieto di artificioso frazionamento delle commesse, ex art. 51, primo comma, del Codice dei contratti pubblici.

# IL PRINCIPIO DI ROTAZIONE IN CASO DI PLURALITA' DI ARTICOLAZIONI ORGANIZZATIVE

## ANAC – FAQ PROCEDURE SOTTO SOGLIA – la rotazione deve tenere conto della struttura organizzativa interna

...È ragionevole derogare a tale regola nel caso in cui la stazione appaltante (es. Ministero, Ente pubblico nazionale) presenti, in ragione della complessità organizzativa, articolazioni, stabilmente collocate per l'Amministrazione di determinate porzioni territoriali (ad esempio, Direzione regionale/centrale) ovvero per la gestione di una peculiare attività, strategica per l'ente, dotate di autonomia in base all'ordinamento interno nella gestione degli affidamenti sotto soglia (ad esempio nel caso in cui l'articolazione abbia attivato autonomi elenchi per la selezione degli operatori economici).

**In tali casi, salvo diversa previsione dell'ordinamento interno, la rotazione può essere applicata considerando esclusivamente gli affidamenti gestiti dalla singola articolazione organizzativa.**

# IL PRINCIPIO DI ROTAZIONE IN CASO DI PLURALITA' DI ARTICOLAZIONI ORGANIZZATIVE

## ANAC – FAQ PROCEDURE SOTTO SOGLIA – la rotazione deve tenere conto della struttura organizzativa interna

... Resta ferma, comunque, la necessità per la stazione appaltante di rispettare, in ogni sua articolazione, i vigenti **obblighi di centralizzazione degli acquisti**, stabiliti e richiamati dall'articolo 37 del Codice dei contratti pubblici, nonché di adottare, anche nelle more dell'introduzione del sistema di qualificazione in esito all'adozione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall'articolo 38, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, modelli organizzativi complessivamente improntati al rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, evitando duplicazioni di funzioni e perseguendo l'obiettivo del miglioramento dei servizi e, ove possibile, il risparmio di spesa e dei costi di gestione attraverso le economie di scala. A tal fine le stazioni appaltanti dovrebbero valutare l'opportunità di **condividere al proprio interno sistemi informatizzati che consentano di conoscere gli affidamenti effettuati dalle singole articolazioni organizzative.**

## Esempio di schema di fasce di valore economico fino al 31.12.2021

### per servizi e forniture:

- 1) fino a 5.000 euro;
- 2) da 5.001 euro fino a 20.000 euro;
- 3) da 20.001 euro fino a 39.999 euro;
- 4) da 40.000 euro fino a 74.999 euro ;
- 5) da 75.000 euro fino a 213.999euro;

### Per servizi allegato IX

- 6) da 214.000 euro a 500.000 euro
- 7) Da 500.001 euro a 749.999 euro

### per lavori:

- 1) fino a 20.000 euro;
- 2) da 20.001 euro a 39.999 euro;
- 3) da 40.000 euro a 149.999 euro;
- 4) da 150.000 euro fino a 309.600 (classifica I incrementata di un quinto ex art. 61, co. 2, del DPRn. 207/2010);
- 5) da 309.601 fino a 619.200 euro (classifica II incrementata di un quinto);
- 6) da 619.201 fino a 1.239.600 euro (classifica III incrementata di un quinto)
- 7) da 1.239.601 fino a 1.800.000 euro (classifica III-bis incrementata di un quinto)
- 8) da 1.800.001 fino a 3.098.000 euro (classifica IV incrementata di un quinto)
- 9) da 3.098.001 fino a 4.200.000 euro (classifica IV-bis incrementata di un quinto)
- 10) da 4.200.001 fino a 5.349.999 euro (infra soglia comunitaria)



# Il Decreto «Semplificazioni» - Schema operativo dell'affidamento diretto

**Art. 1 (Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia)**

**3. Gli affidamenti diretti** possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti **nell'art. 32, co. 2, del D.Lgs. n. 50 del 2016....**

**Art. 32 (Fasi delle procedure di affidamento) D.Lgs. 50/2016**

**2. Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici**, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, **decretano o determinano di contrarre**, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.

**Nella procedura di cui all'art. 36, co. 2, lettere a) e b) (nda affidamenti diretti)**, la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite **determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.**

# Il Decreto «Semplificazioni» - Schema operativo dell'affidamento diretto

## ANAC - Analisi delle disposizioni del D.L. n. 76/2020 in materia di contratti pubblici

L'estrema semplificazione procedurale, che sembra esaurirsi nell'obbligo di motivare, in modo semplificato, la scelta dell'affidatario individuato discrezionalmente, **va temperata alla luce dei richiamati principi**. Anche in costanza di regime derogatorio, il **principio di rotazione** degli affidamenti, fa sì che, in caso di contratti rientranti nel medesimo settore merceologico, categorie di opere e settore di servizi di quello precedente, l'affidamento al contraente uscente conservi carattere eccezionale e richieda un onere motivazionale più stringente. Inoltre, **deve continuare a essere considerata una best practice** la scelta della stazione appaltante di acquisire informazioni, dati, documenti volti a identificare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i propri fabbisogni e la platea dei potenziali affidatari e di procedere al **confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici**.

## Linee guida ANAC n. 4 – Come scrivere la motivazione sulla scelta del “fornitore” in caso di affidamento diretto

**Paragrafo 4.3.1 L.G. n. 4:** In ottemperanza agli obblighi di motivazione del provvedimento amministrativo sanciti dalla legge 7 agosto 1990 n. 241 e al fine di assicurare la massima trasparenza, la stazione appaltante motiva in merito alla scelta dell'affidatario, **dando dettagliatamente conto del possesso da parte dell'operatore economico selezionato dei requisiti richiesti nella determina a contrarre o nell'atto ad essa equivalente, della rispondenza di quanto offerto all'interesse pubblico** che la stazione appaltante deve soddisfare, di **eventuali caratteristiche migliorative** offerte dall'affidatario, della **congruità del prezzo** in rapporto alla qualità della prestazione, nonché del rispetto del **principio di rotazione**.

A tal fine, la stazione appaltante può ricorrere alla **comparazione dei listini di mercato**, di **offerte precedenti per commesse identiche o analoghe** o all'analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni. In ogni caso, il **confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici rappresenta una best practice anche alla luce del principio di concorrenza**. Si richiama quanto previsto ai paragrafi 3.6 e 3.7 in merito all'applicazione del principio di rotazione.

## Linee guida ANAC n. 4 – Come scrivere la motivazione sulla scelta del “fornitore” in caso di affidamento diretto

- Possesso da parte dell’operatore economico selezionato dei requisiti richiesti nella determina a contrarre o nell’atto ad essa equivalente;
- Rispondenza di quanto offerto all’interesse pubblico che la stazione appaltante deve soddisfare;
- eventuali caratteristiche migliorative offerte dall’affidatario;
- congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione;
- rispetto del principio di rotazione

# Il Decreto «Semplificazioni» - Schema operativo dell'affidamento diretto nell'ambito del MEPA

*Come è possibile procedere nell'ambito del MEPA con riferimento alla fascia di cui all'art. 1, comma 2, lett. a )?*

- *Procedere direttamente con Trattativa diretta o RDO rivolta ad unico operatore economico sul MePA (con riferimento ai lavori solo quelli di manutenzione);*
- *Attivare in autovincolo una procedura più concorrenziale «gara» (fermo restando il rispetto del termine di due mesi) mediante RDO sul MePA - in tal caso:*
  - *Criterio di aggiudicazione;*
  - *art. 95, comma 10;*
  - *Eventuale garanzia provvisoria.*

*Ma è possibile acquisire «preventivi» via PEC procedendo successivamente alla stipula dell'affidamento sul MePA o sistemi telematici (Trattativa diretta o RDO rivolta all'unico operatore economico che ha presentato via PEC il preventivo migliore) ?*

## Il Decreto «Semplificazioni» - Schema operativo per l'affidamento diretto (impiego della PEC)

TAR Basilicata, Potenza sez. I, sent. 23 gennaio 2020, n. 79:

Anche nelle gare, come nella specie, relative agli appalti di importo inferiore a € 40.000,00, devono essere garantiti i principi di non discriminazione e di trasparenza di cui all'art. 30, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, espressamente richiamati dall'art. 36, comma 1, dello stesso D.Lgs. n. 50/2016, che disciplina i contratti di appalto sotto soglia (tali principi sono stati violati perché il Comune, anziché affidare la progettazione direttamente ad un professionista, ne ha contattati più di uno, non garantendo la segretezza delle offerte, poiché non aveva prestabilito un termine identico, per la presentazione delle offerte economiche, e non aveva adottato alcuna precauzione, per impedire all'aggiudicatario ing. G.B., di conoscere in anticipo l'offerta dell'ing. G.D).

# Il Decreto «Semplificazioni» - Schema operativo per l'affidamento diretto (impiego della PEC)

TAR Sardegna, Cagliari, sez. II, sent.n.101 del 17 febbraio 2020

Il carattere informale di una procedura di gara giustifica la previsione dell'inoltro dei preventivi a mezzo della PEC (posta elettronica certificata) senza che ciò rappresenti violazione del principio di segretezza delle offerte economiche che, come noto, è posto a presidio dell'attuazione dei principi di trasparenza e *par condicio* dei concorrenti, a garanzia "del corretto, libero ed indipendente svolgimento del processo intellettuale – valutativo che si conclude con il giudizio sull'offerta tecnica ed in particolare con l'attribuzione dei punteggi ai singoli criteri attraverso cui quest'ultima viene valutata" (Cons. Stato n. 3287/2016).

Si tratta di una modalità operativa che risulta congrua anche se applicata ad una procedura di affidamento di un servizio in concessione gestita dalla stazione appaltante ex art. 36, co. 2, lett. a), del Codice e con aggiudicazione al rialzo a favore del miglior canone offerto.

# Il Decreto «Semplificazioni» - Schema operativo per l'affidamento diretto (impiego della PEC)

*Deliberazione Regione Toscana 25.06.2019, n. 842 - Deliberazione Regione Toscana 25.06.2019, n. 842  
«Prime indicazioni agli uffici regionali per l'effettuazione delle procedure di affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b), del D. Lgs. 50/2016»*

«Pertanto, tenuto conto delle caratteristiche e del luogo di esecuzione della prestazione, si potrà, alternativamente:

- **richiedere offerta economica**, tramite il sistema telematico START, utilizzando l'apposita modulistica messa a disposizione dal Settore Contratti, **ad un maggior numero di operatori economici, scelti fra quelli operanti nel mercato di riferimento**, al fine di acquisire almeno tre preventivi; nel caso in cui pervenga un numero inferiore di preventivi sarà necessario reiterare la richiesta ad altri operatori economici, facendo comunque salvi gli effetti della procedura già svolta. La scelta del miglior preventivo è effettuata sulla base del criterio del minor prezzo. A prescindere dal numero di offerte ricevute, non si applica l'art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016, fatta salva la possibilità del Responsabile unico del procedimento di procedere ai sensi dell'art. 97, comma 6, ultimo capoverso, del medesimo decreto legislativo;
- **acquisire in forma scritta, con modalità informale, almeno tre preventivi di spesa** e, a seguito di una comparazione tra gli stessi, richiedere, tramite il sistema telematico START, utilizzando l'apposita modulistica messa a disposizione dal Settore Contratti, la conferma del preventivo ad uno degli operatori economici interpellati ed il rilascio delle dichiarazioni di cui all'art.80 del Codice, ai fini dell'effettuazione dei controlli».



# Il Decreto «Semplificazioni» - La scelta degli operatori nell'ambito di un affidamento diretto

**T.A.R. Marche Ancona Sez. I, 03/12/2018, n. 753** « *Affidamento ex art 36 co. 2 lett. a) D.Lgs. 50/2016 – legittima la richiesta di preventivi indirizzata ad operatori scelti dall'Amministrazione – amministrazione non tenuta ad invitare ricorrente (nonostante la formale dichiarazione di interesse in tal senso)*»

(Confermata da C. di St., V, 3943/2019)

«A giudizio del Collegio risulta poi irrilevante disquisire su chi fosse il “gestore uscente”, stante il potere ampiamente discrezionale assegnato all'amministrazione nell'individuare l'operatore di propria fiducia. Anche qualora si volesse escludere tale qualificazione in capo alla ricorrente, **l'amministrazione non era comunque tenuta ad invitarla alla trattativa.**

**La posizione indifferenziata della ricorrente, rispetto agli altri operatori del settore**, rende inoltre irrilevanti le censure riguardanti la dedotta mancanza di criteri, perché anche se tali doglianze dovessero risultare fondate, l'amministrazione ha comunque il potere di fissare nuovi criteri escludenti (se intende procedere nuovamente attraverso gara) o **ha comunque il potere di non stabilire alcun criterio potendo procedere all'affidamento diretto ad altra ditta**»

# Il Decreto «Semplificazioni» - La scelta degli operatori nell'ambito di un affidamento diretto

## *PARERE M.I.T. 524/2019*

E' corretto per l'affidamento di lavori procedere alla richiesta di tre preventivi **contattando direttamente tre operatori economici**, ovviamente nel rispetto del principio di rotazione, **senza preventivamente fare una manifestazione di interesse ma ricercandoli sul mercato**? L'esito dell'affidamento va comunque pubblicato sul sito?

## *RISPOSTA*

La risposta è affermativa. Relativamente alla nuova formulazione della lettera b) dell'art. 36 a seguito delle modifiche di cui alla legge 14/06/2019 n. 55, **la disposizione prevede per i lavori un'ipotesi di affidamento diretto senza necessità di avviso pubblico**, disponendo la valutazione di tre preventivi, ove esistenti. L'esito dell'affidamento va pubblicato sul profilo del committente, ai sensi dell'articolo 29 del D. Lgs n. 50/2016 in ottemperanza agli adempimenti in materia di trasparenza.

**E' possibile un'indagine di mercato con richiesta di offerta tecnica ed economica nella medesima busta telematica?**

**DELIBERA ANAC N. 820 DEL 26 settembre 2018**

**L'inserimento dell'offerta tecnica e dell'offerta economica nella medesima busta non è conforme al principio generale della separazione tra offerta tecnica ed economica (Cons. Stato Sez. VI, 17 febbraio 2017, n. 731; 1 aprile 2016, n. 1297).**

**Ma il RUP può effettuare una valutazione da solo in caso di oepv?**

No. La Commissione Giudicatrice deve essere comunque nominata nel rispetto dell'art. 77, comma 1 del Codice.

# Il Decreto «Semplificazioni» - il criterio di aggiudicazione nelle procedure negoziate (schema concorrenziale)

**Art. 1. Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia**

## comma 3

« (...) Per gli affidamenti di cui al comma 2, lettera b) (n.d.a.: procedure negoziate  $\geq$  € 150.000 per II e  $\geq$  € 75.000 per ss. e ff.), le stazioni appaltanti, **fermo restando quanto previsto dall'articolo 95, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50**, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, procedono, a loro scelta, all'aggiudicazione dei relativi appalti, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ovvero del prezzo più basso. (...)»

## Art. 36, co. 9 bis D.Lgs. 50/2016 (non derogato):

«**Fatto salvo quanto previsto all'articolo 95, comma 3**, le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione dei contratti di cui al presente articolo **sulla base del criterio del minor prezzo ovvero sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.**»

# Il Decreto «Semplificazioni» - il criterio di aggiudicazione nelle procedure negoziate (schema concorrenziale)

ART. 95, comma 3, D. LGS. 50/2016

3. Sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo:

- a) i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti all'articolo 50, comma 1, **fatti salvi gli affidamenti ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a)**;
- b) i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 40.000 euro;
- b-bis)** i contratti di servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo.

# Il Decreto «Semplificazioni» - il criterio di aggiudicazione nelle procedure negoziate (schema concorrenziale)

Visto l' art. 95, comma 3, lett. b) del D. LGS. 50/2016 è possibile procedere all'affidamento diretto per un servizio di ingegneria e architettura di € 70.000,00 ?

L'affidamento di servizi di ingegneria ed architettura infra 75.000 € non necessita di gara e salvo autovincolo è possibile procedere ad un affidamento diretto.

Il riferimento al criterio di aggiudicazione è alle procedure per gli affidamenti di cui al comma 2, lettera b) (*n.d.a.: procedure negoziate  $\geq$  € 150.000 per II e  $\geq$  € 75.000 per ss. e ff.* ) e non agli affidamenti di cui al comma 2, lett. a).

\*\*\*

**Decreto legge 08.04.2020, n. 22, Art. 7 ter** - *Misure urgenti per interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica deroga alle seguenti disposizioni:*

a) articoli 32, commi 8, 9, 11 e 12, 33, comma 1, 37, 77, 78 e **95, comma 3**, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

**Per servizi ingegneria architettura relativi a interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica fino al 31.12.2020 minor prezzo fino alla soglia.**

## Il Decreto «Semplificazioni» - il criterio di aggiudicazione nelle procedure negoziate (schema concorrenziale)

**Art. 95 comma 4 del Codice:** «Può essere utilizzato il criterio del minor prezzo:

- a) (lettera soppressa dall'art. 1, comma 20, lettera t), della legge n. 55 del 2019);
- b) per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato, fatta eccezione per i servizi ad alta intensità di manodopera di cui al comma 3, lettera a);**
- c) (lettera soppressa dall'art. 1, comma 20, lettera t), della legge n. 55 del 2019).

**Art. 95 comma 5 del Codice:** « Le stazioni appaltanti che dispongono l'aggiudicazione ai sensi del comma 4 ne danno adeguata motivazione e indicano nel bando di gara il criterio applicato per selezionare la migliore offerta.»

**N.B. 1: l'art. 36, comma 9 bis non richiama né il comma 4 né il comma 5;**

**N.B. 2 - Sopra soglia:** per far ricorso al minor prezzo, non è sufficiente non rientrare in una delle tre opzioni previste dal comma 3. Occorre anche che: si rientri nell'ambito del comma 4, lett. b), dello stesso art. 95; occorre inoltre darne, «*adeguata motivazione*». Se l'affidamento non riguarda categorie che rientrano nel comma 3 o comma 4 si applica il criterio del rapporto qualità/prezzo.

# Il Decreto «Semplificazioni» - esclusione automatica nelle procedure negoziate in caso di minor prezzo

**Art. 1. Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia**

## comma 3

« (...)

Nel caso di **aggiudicazione** con il criterio del **prezzo più basso**, le stazioni appaltanti **procedono** all'**esclusione automatica dalla gara** delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016, **anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque. »**



# Il Decreto «Semplificazioni» - esclusione automatica nelle procedure negoziate in caso di minor prezzo

## Procedura di infrazione n. 2018/2273:

la Commissione europea aveva già evidenziato l'incompatibilità dell'articolo 97, comma 8, del decreto legislativo 50/2016 «ante sblocca cantieri» con le disposizioni UE, in quanto si applica a prescindere dal fatto che l'appalto presenti o meno un interesse transfrontaliero certo e prevede una soglia riferita al numero delle offerte giudicata non sufficientemente elevata. Per superare tali criticità, lo “sblocca cantieri”, ha previsto che l'esclusione automatica possa operarsi **soltanto quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso** e comunque **per importi inferiori alle soglie di cui all'articolo 35, e per affidamenti che non presentano carattere transfrontaliero.**

Inoltre, è stato previsto che l'esclusione automatica non opera quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci.

# Il Decreto «Semplificazioni» - La garanzia provvisoria

**Art. 1. Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia**

## comma 4

« Per le modalità di affidamento di cui al presente articolo **la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie** di cui all'articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016, **salvo che**, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, **ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta**, che la stazione appaltante indica nell'avviso di indizione della gara o in altro atto equivalente. *Nel caso in cui sia richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare è dimezzato rispetto a quello previsto dal medesimo articolo 93.»*

N.B.: il riferimento alle «*modalità di affidamento di cui al presente articolo*» fa sì che se in autovincolo avvio una procedura aperta (in generale più concorrenziale) che non rientra nelle modalità «ordinarie» del D.L. semplificazione è necessario richiedere la garanzia provvisoria

# Il Decreto «Semplificazioni» - La garanzia definitiva

## Art. 103 (Garanzia definitiva)

11. È facoltà dell'amministrazione in casi specifici **non richiedere una garanzia**

- **per gli appalti di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), nonché**
- per gli appalti da eseguirsi da operatori economici di comprovata solidità nonché
- per le forniture di beni che per la loro natura, o per l'uso speciale cui sono destinati, debbano essere acquistati nel luogo di produzione o forniti direttamente dai produttori o di prodotti d'arte, macchinari, strumenti e lavori di precisione l'esecuzione dei quali deve essere affidata a operatori specializzati.

L'esonero dalla prestazione della garanzia deve essere adeguatamente motivato ed è subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione.

## Linee guida n. 4/2016

4.3.3 In caso di affidamento diretto, è facoltà della stazione appaltante non richiedere la garanzia provvisoria di cui all'art. 93, comma 1, del Codice dei contratti pubblici. La stazione appaltante ha, altresì, la facoltà di esonerare l'affidatario dalla garanzia definitiva di cui all'art. 103 del Codice dei contratti pubblici, in casi specifici, e **alle condizioni dettate dal comma 11 del citato art. 103.**

# Il Decreto «Semplificazioni» - La garanzia definitiva

## ANAC – FAQ Procedure sotto-soglia

4. Nei casi previsti dall'articolo 103, comma 11, primo periodo del Codice dei contratti pubblici, allorché la stazione appaltante opti per esonerare l'affidatario dall'obbligo di presentare la garanzia definitiva, è necessario prevedere un miglioramento del prezzo di aggiudicazione ?

**La migioria del prezzo di aggiudicazione è necessaria**, in applicazione di quanto stabilito dall'articolo 103, comma 11, secondo periodo del Codice dei contratti pubblici. Le stazioni appaltanti determinano tale migioria sentito l'affidatario e tenendo conto del valore del contratto, del presumibile margine d'utile e del costo che l'affidatario sosterrebbe per l'acquisizione della garanzia definitiva, allo scopo di soddisfare la reciproca esigenza delle parti al contenimento sostenibile dei costi. Le motivazioni circa l'esercizio di tale opzione sono formalizzate dalla stazione appaltante in apposito documento, da allegare agli atti del procedimento.

# Il Decreto «Semplificazioni» - La verifica dei requisiti

- **Acquisti effettuati attraverso mercati elettronici: art. 36, commi 6-bis, 6-ter**
  
- 6-bis. Ai fini dell'ammissione e della permanenza degli operatori economici nei mercati elettronici di cui al comma 6, **il soggetto responsabile dell'ammissione verifica l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 su un campione significativo di operatori economici.** Dalla data di entrata in vigore del Decreto di cui all'articolo 81, comma 2, tale verifica sarà effettuata attraverso la Banca dati nazionale degli operatori economici di cui all'articolo 81, anche mediante interoperabilità fra sistemi. I soggetti responsabili dell'ammissione possono consentire l'accesso ai propri sistemi agli operatori economici per la consultazione dei dati, certificati e informazioni disponibili mediante la banca dati di cui all'articolo 81 per la predisposizione della domanda di ammissione e di permanenza ai mercati elettronici.
  
- 6-ter. Nelle procedure di affidamento effettuate nell'ambito dei mercati elettronici di cui al comma 6, la stazione appaltante verifica esclusivamente il possesso da parte dell'aggiudicatario dei requisiti economici e finanziari e tecnico professionali **ferma restando la verifica del possesso dei requisiti generali effettuata dalla stazione appaltante qualora il soggetto aggiudicatario non rientri tra gli operatori economici verificati a campione ai sensi del comma 6-bis.**
  
- **Acquisti con diverse modalità: Linee guida ANAC n. 4, par. 4.2.2.**

# Il Decreto «Semplificazioni» - La verifica dei requisiti

## ANAC – Linee guida numero 4

|   | Affidamento diretti |                           |  |
|---|---------------------|---------------------------|--|
|   | Fino a<br>5.000 €   | Da 5.000,01 a<br>20.000 € | Da 20.000,01 a<br>74.999,99 €<br>(per ss e ff)<br>149.999,99 €<br>(per II) |
| Autodichiarazione possesso requisiti di carattere generale e (se previsti) speciale mediante DGUE   | x (*)               | x                         | x  |
| Casellario ANAC   | x                   | x                         | x  |
| DURC  | x                   | x                         | x  |
| Idoneità professionale  | x                   | x                         | x  |
| Regolarità fiscale  | --                  | x                         | x  |
| Situazioni di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo  | --                  | x                         | x  |
| Ulteriori controlli ex art. 80: (esempio)<br>- Casellario giudiziale<br>- Assenza della sanzione interdittiva ex art. 9, co. 2, lett. c, del D.Lgs. n. 231/2001<br>- Normativa disabili L. n. 68/1999 | --                  | --                        | x  |
| Requisiti tecnici / economici   | Se previsti         | Se previsti               | Se previsti  |

(\*) DGUE: facoltativo

N.B: in caso di procedure ex art. 1, comma 2, lett.b) D.L. 76/2020 verifica su tutti i requisiti fatto salvo quanto previsto da art. 36 comma 6 ter D.Lgs. 50/2016 per [acquisti su MEPA](#)

## Il Decreto «Semplificazioni» - La verifica dei requisiti

### Art. 86, comma 2bis D. Lgs. 50/2016:

2-bis. Ai soli fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 in capo all'operatore economico che partecipa alla procedura, ai soggetti di cui l'operatore economico si avvale ai sensi dell'articolo 89 nonché ai subappaltatori, **i certificati e gli altri documenti hanno una durata pari a sei mesi dalla data del rilascio.** Fatta eccezione per il DURC, la stazione appaltante, per i certificati e documenti già acquisiti e scaduti da non oltre sessanta giorni e qualora sia pendente il procedimento di acquisto, può procedere alla verifica dell'assenza dei motivi di esclusione con richiesta diretta agli enti certificatori di eventuale conferma del contenuto dell'attestazione già rilasciata. **Gli enti certificatori provvedono a fornire riscontro entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine il contenuto dei certificati e degli altri documenti si intende confermato.** I certificati e gli altri documenti in corso di validità possono essere utilizzati nell'ambito di diversi procedimenti di acquisto.

## Il Decreto «Semplificazioni» - La verifica dei requisiti

### Art. 163, comma 7 D.Lgs. 50/2016:

7. Qualora si adottino le procedure di affidamento in condizioni di somma urgenza previste dal presente articolo, nonché, limitatamente ad emergenze di protezione civile, le procedure di cui all'art. 63, co. 2, lettera c), e vi sia l'esigenza impellente di assicurare la tempestiva esecuzione del contratto, **gli affidatari dichiarano, mediante autocertificazione, resa ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso dei requisiti di partecipazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura ordinaria**, che l'amministrazione aggiudicatrice controlla in termine congruo, compatibile con la gestione della situazione di emergenza in atto, comunque non superiore a sessanta giorni dall'affidamento. L'amministrazione aggiudicatrice dà conto, con adeguata motivazione, nel primo atto successivo alle verifiche effettuate, della sussistenza dei relativi presupposti; in ogni caso non è possibile procedere al pagamento, anche parziale, in assenza delle relative verifiche positive. **Qualora, a seguito del controllo, venga accertato l'affidamento ad un operatore privo dei predetti requisiti, le amministrazioni aggiudicatrici recedono dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese eventualmente già sostenute per l'esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, e procedono alle segnalazioni alle competenti autorità.**



## Il Decreto «Semplificazioni» - La stipulazione del contratto

### Art. 32 (Fasi delle procedure di affidamento) D.Lgs. 50/2016

8. Divenuta efficace l'aggiudicazione, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto o di concessione **deve avere luogo** entro i successivi sessanta giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o nell'invito ad offrire, ovvero l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, **purché comunque giustificata dall'interesse alla sollecita esecuzione del contratto. La mancata stipulazione del contratto nel termine previsto deve essere motivata con specifico riferimento all'interesse della stazione appaltante e a quello nazionale alla sollecita esecuzione del contratto e viene valutata ai fini della responsabilità erariale e disciplinare del dirigente preposto. Non costituisce giustificazione adeguata per la mancata stipulazione del contratto nel termine previsto, salvo quanto previsto dai commi 9 e 11, la pendenza di un ricorso giurisdizionale, nel cui ambito non sia stata disposta o inibita la stipulazione del contratto. Le stazioni appaltanti hanno facoltà di stipulare contratti di assicurazione della propria responsabilità civile derivante dalla conclusione del contratto e dalla prosecuzione o sospensione della sua esecuzione.**

## Il Decreto «Semplificazioni» - La stipulazione del contratto

### Art. 32 (Fasi delle procedure di affidamento) D.Lgs. 50/2016

8. Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato, l'aggiudicatario può, mediante atto notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate. **Nel caso di lavori, se è intervenuta la consegna dei lavori in via di urgenza e nel caso di servizi e forniture, se si è dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione** dei lavori ordinati dal direttore dei lavori, ivi comprese quelle per opere provvisoriale. Nel caso di servizi e forniture, se si è dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del direttore dell'esecuzione. L'esecuzione d'urgenza di cui al presente comma è ammessa esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari.

# Il Decreto «Semplificazioni» - La stipulazione del contratto

## Art. 8 DLn. 76/2020

1. In relazione alle procedure pendenti disciplinate dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono già stati pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi, ma non siano scaduti i relativi termini, e in ogni caso per le procedure disciplinate dal medesimo decreto legislativo avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 31 dicembre 2021:

- a) **è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza** e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, **nelle more della verifica dei requisiti** di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura;

# Il Decreto «Semplificazioni» - La stipulazione del contratto (Stand still period)

## Art. 32 (Fasidelle procedure di affidamento) D.Lgs. 50/2016

9. Il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

### 10. Il termine dilatorio di cui al comma 9 non si applica nei seguenti casi:

- a) se, a seguito di pubblicazione di bando o avviso con cui si indice una gara o dell'inoltro degli inviti nel rispetto del presente Codice, è stata presentata o è stata ammessa una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni del bando o della lettera di invito o queste impugnazioni risultano già respinte con decisione definitiva;
- b) nel caso di un appalto basato su un accordo quadro di cui all'articolo 54, nel caso di appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione di cui all'articolo 55, **nel caso di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico nei limiti di cui all'articolo 3, lettera bbbb), e nel caso di affidamenti effettuati ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettere a) e b).**

# Il Decreto «Semplificazioni» - I tempi di conclusione delle procedure sopra - soglia

## Art. 2

### Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sopra soglia

1.... In tali casi, salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di sei mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento. Il mancato rispetto dei termini di cui al periodo precedente, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della responsabilità del responsabile unico del procedimento per danno erariale e, qualora imputabili all'operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell'operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto.

# Il Decreto «Semplificazioni» - Le procedure sopra-soglia

## Art. 2. Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sopra soglia

2. Salvo quanto previsto dal comma 3, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, **mediante la procedura aperta, ristretta o, previa motivazione sulla sussistenza dei presupposti previsti dalla legge, la procedura competitiva con negoziazione di cui agli articoli 61 (n.d.a.: richiamo improprio all'art. 61) e 62 del decreto legislativo n. 50 del 2016**, per i settori ordinari, e di cui agli articoli 123 e 124, per i settori speciali, **in ogni caso con i termini ridotti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c) del presente decreto.**

- **Regola generale per le procedure sopra soglia è quella delle procedure ordinarie.**
- **Generale possibilità di avvalersi dei termini ridotti per le procedure di urgenza.**

# Il Decreto «Semplificazioni» - Le procedure sopra-soglia

## Art. 8, comma 1, lett. c) D.L. 76/2020

« c) in relazione alle procedure ordinarie, si applicano le riduzioni dei termini procedurali per ragioni di urgenza di cui agli articoli 60, comma 3, 61, comma 6, 62 comma 5, 74, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016. Nella motivazione del provvedimento che dispone la riduzione dei termini non è necessario dar conto delle ragioni di urgenza, che si considerano comunque sussistenti »;

## Art. 60, comma 3, D.Lgs. 50/2016

« 3. Le amministrazioni aggiudicatrici possono fissare un termine non inferiore a **quindici giorni** a decorrere dalla data di invio del bando di gara se, per ragioni di urgenza (*nda: sempre sussistenti in caso di procedura aperta sopra-soglia nel regime transitorio*) debitamente motivate dall'amministrazione aggiudicatrice, i termini minimi stabiliti al comma 1 non possono essere rispettati»

## Art. 61, comma 6, D.Lgs. 50/2016

« 6. Quando, per motivi di urgenza debitamente motivati (*nda: sempre sussistenti in caso di procedura aperta sopra-soglia nel regime transitorio*) è impossibile rispettare i termini minimi previsti al presente articolo, l'amministrazione aggiudicatrice può fissare:

- a) per la ricezione delle domande di partecipazione, un termine non inferiore a **quindici giorni** dalla data di trasmissione del bando di gara;
- b) un termine di ricezione delle offerte non inferiore a **dieci giorni** a decorrere dalla data di invio dell'invito a presentare offerte

# Il Decreto «Semplificazioni» - Le procedure sopra-soglia

## Art. 2. Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sopra soglia

3. Per l'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di opere di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, la procedura negoziata di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per i settori ordinari, e di cui all'articolo 125, per i settori speciali può essere utilizzata, **previa pubblicazione dell'avviso di indizione della gara o di altro atto equivalente, nel rispetto di un criterio di rotazione, nella misura strettamente necessaria** quando, per **ragioni di estrema urgenza** derivanti dagli effetti negativi della crisi causata dalla **da** **COVID-19** o dal periodo di sospensione delle attività determinato dalle misure di contenimento adottate per fronteggiare la crisi, **i termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie non possono essere rispettati.** (...)

- La stazione appaltante dovrebbe comunque fornire adeguata motivazione in ordine all'impossibilità di rispettare i termini (già ridotti) delle procedure diverse da quella negoziata senza bando
- In sede di conversione è stata aggiunto l'obbligo della «previa pubblicazione dell'avviso di indizione della gara o di altro atto equivalente, nel rispetto di un criterio di rotazione



# Il Decreto «Semplificazioni» - Le procedure sopra-soglia

## Art. 2. Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sopra soglia

3. (...)

La procedura negoziata di cui all'articolo 63 del Decreto Legislativo n. 50 del 2016, per i settori ordinari, e di cui all'articolo 125, per i settori speciali, **può essere utilizzata altresì per l'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del Decreto Legislativo n. 50 del 2016, anche in caso di singoli operatori economici con sede operativa collocata in aree di preesistente crisi industriale complessa ai sensi dell'articolo 27 del Decreto- Legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134, che, con riferimento a dette aree ed anteriormente alla dichiarazione dello stato di emergenza sanitaria da COVID-19 del 31 gennaio 2020, abbiano stipulato con le Pubbliche Amministrazioni competenti un accordo di programma ai sensi dell'articolo 252-bis del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.**

## Il Decreto «Semplificazioni» - Le procedure sopra-soglia

**Art. 2. Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sopra soglia, comma 4 : «Deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale»**

**4. Nei casi di cui al comma 3 e nei settori dell'edilizia scolastica, universitaria, giudiziaria e penitenziaria, delle infrastrutture per attività di ricerca scientifica e per la sicurezza pubblica, dei trasporti e delle infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali, lacuali e idriche, ivi compresi gli interventi inseriti nei contratti di programma ANAS-Mit 2016-2020 e RFI-Mit 2017- 2021 e relativi aggiornamenti, nonché per gli interventi funzionali alla realizzazione della transizione energetica, del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), e per i contratti relativi o collegati ad essi, per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo, le stazioni appaltanti, per l'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, e per l'esecuzione dei relativi contratti, operano in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, dei principi di cui agli articoli 30, 34 e 42 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e delle disposizioni in materia di subappalto.....**

## Il Decreto «Semplificazioni» - Le procedure sopra-soglia

**Art. 2. Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sopra soglia, comma 4 : «*Deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale*»**

**4. (...) Tali disposizioni si applicano, altresì, agli interventi per la messa a norma o in sicurezza degli edifici pubblici destinati ad attività istituzionali, al fine di sostenere le imprese ed i professionisti del comparto edile, anche operanti nell'edilizia specializzata sui beni vincolati dal punto di vista culturale o paesaggistico, nonché di recuperare e valorizzare il patrimonio esistente.**

# Decreto-legge 16 luglio 2020. 76 - Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale

Art. 2. Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sopra soglia, comma 4 : «*Deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale*»

**N.B.:** L'art. 26 della direttiva 24/2014/Ue - che dispone in materia di scelta della procedura - contiene un rinvio alla normativa nazionale (*“nell'aggiudicazione di appalti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici applicano le procedure nazionali adattate in modo da essere conformi alla presente direttiva”*) per cui in forza di questo rinvio sembrano rivivere le disposizioni della legge nazionale che proprio il comma 4 parrebbe voler derogare.

## Il Decreto «Semplificazioni» - Le procedure sopra-soglia

- **PROCEDURE APERTE** (art. 60 D.Lgs. 50/2016) e **PROCEDURE RISTRETTE** (art. 61 D.Lgs. 50/2016) con riduzione dei termini;
- *(Previa motivazione sulla sussistenza dei presupposti)* **PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE, DIALOGO COMPETITIVO** (con riduzione dei termini);
- **PROCEDURA NEGOZIATA (previa pubblicazione di avviso di indizione della gara)**
  - per ragioni di estrema urgenza derivanti dagli effetti negativi da COVID;
  - nella misura strettamente necessaria;
  - per l'affidamento anche a singoli operatori nelle aree di persistente crisi industriale complessa, che, con riferimento a dette aree ed anteriormente al 31.1.2020, abbiano stipulato accordo di programma;
  - qualora i termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie (procedura aperta: 15 gg.) non possono essere rispettati;
- **PROCEDURA «IN DEROGA» IN DETERMINATI SETTORI «STRATEGICI»**

In deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, salve norme antimafia, vincoli inderogabili appartenenza UE, principi di cui agli articoli 30, 34 e 42 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e delle disposizioni in materia di subappalto.

# Decreto-legge 16 luglio 2020. 76 - Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale

**Art. 2. Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sopra soglia, comma 4 : «Deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale»**

5. Per ogni procedura di appalto è nominato un responsabile unico del procedimento che, con **propria determinazione adeguatamente motivata, valida ed approva ciascuna fase progettuale o di esecuzione del contratto, anche in corso d'opera.**

**IFEL: «in assenza di specifica disposizione, pare che il RUP debba provvedere in** maniera autonoma all'approvazione e validazione dei progetti per tutte le procedure riguardanti il sopra soglia (e quindi l'intero art. 2).

In virtù del generico potere derogatorio stabilito dal comma 4 dell'articolo 2 per gli appalti al di sopra della soglia comunitaria il RUP sarà tenuto anche verificare i progetti, in deroga alle soglie previste per i procedimenti di verifica e validazione (art. 26 del Codice dei contratti). Ma c'è di più. Lo stesso potere derogatorio potrebbe attribuire al RUP la possibilità di approvare le progettazioni senza chiedere pareri a organismi ed enti sovracomunali, anche in fase di esecuzione del contratto di appalto.

Ovviamente niente impedisce al RUP, per le attività di cui trattasi, di ricorrere (art.31, commi 7 e 11, del D.Lgs. n. 50/2016) all'affidamento di incarichi di supporto in materia tecnica, giuridico-amministrativa, legale. Tutto questo al fine di creare uno staff tecnico-amministrativo che possa essere composto da personale specializzato nelle materie oggetto dei pareri non più necessari.

# Decreto-legge 16 luglio 2020. 76 - Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale

**Art. 2. Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sopra soglia, comma 4 : «*Deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale*»**

**6. Gli atti delle stazioni appaltanti adottati ai sensi del presente articolo sono pubblicati e aggiornati nei rispettivi siti internet istituzionali, nella sezione «Amministrazione trasparente» e sono soggetti alla disciplina di cui al Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Nella medesima sezione, e sempre ai sensi e per gli effetti del predetto Decreto Legislativo n. 33 del 2013, sono altresì pubblicati gli ulteriori atti indicati all'articolo 29, comma 1, del Decreto Legislativo n. 50 del 2016. Il ricorso ai contratti secretati di cui all'articolo 162 del Decreto Legislativo n. 50 del 2016 è limitato ai casi di stretta necessità e richiede una specifica motivazione**